

(N. 650)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

#### Documenti di identificazione personale

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in occasione della 275<sup>a</sup> riunione tenutasi il 28 settembre 1977, ha adottato la Risoluzione (77) 26, con cui si raccomanda ai Governi degli Stati membri di conformare quanto più possibile il loro sistema di carte d'identità nazionali alle disposizioni enunciate nella Risoluzione medesima e di informare per tempo il Segretariato del Consiglio d'Europa delle misure prese al riguardo.

L'idea di un atto del Consiglio d'Europa sulle carte d'identità risale al 1973 allorché, avvicinandosi il suo 25° anniversario, l'Organizzazione aveva redatto un bi-

lancio generale dei progressi fin lì compiuti ed aveva programmato nuove possibili iniziative finalizzate ad una più stretta unione fra gli Stati membri.

In quest'ottica ci si era chiesti se non fosse opportuno affermare la solidarietà europea nella presentazione e nel contenuto di certi documenti, che gli Stati membri rilasciano ai propri cittadini.

La mobilità internazionale delle persone in Europa rende sempre più evidente la utilità di un'armonizzazione e normalizzazione di un settore, per l'appunto quello dei documenti d'identità, in cui attualmente vi è una diversità assai grande, non solamen-

te fra gli Stati, ma talvolta anche all'interno di uno stesso Stato.

La Risoluzione (77) 26, lasciando esplicitamente impregiudicata la facoltà dei singoli Stati di rendere obbligatorio il documento di identificazione, ha previsto, per la eventuale introduzione di tale documento, un sistema uniforme che contenga dei principi comuni circa le garanzie da adottare per assicurarne la resistenza alla deformazione, la durata pari al tempo di validità nonché la infalsificabilità ed inalterabilità.

L'esigenza di una revisione della nostra normativa in materia, oltre che dal giusto proponimento di mettere la legislazione italiana in linea con le disposizioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa, è dettata in via prioritaria — conviene qui sottolinearlo — da pressanti esigenze di ordine interno, rese drammatiche dalle enormi difficoltà che si incontrano nell'identificazione di soggetti incriminati di reati gravissimi e dalla reiterata scoperta nei covi terroristici di quantità ingenti di documenti d'identificazione, in bianco o falsificati. Il furto, la falsificazione o l'alterazione di documenti di identità costituiscono infatti — ed ogni giorno che passa se ne ha la prova — dei tipici « reati-mezzo », che precedono quasi sempre il compimento di un'azione terroristica. Una programmazione organica di meditate misure legislative dirette alla prevenzione dei fatti terroristici non può quindi fare a meno di por mano anche a questo delicato settore; come è stato giustamente osservato da qualificati organi operativi, non si può debellare il terrorismo ed assicurare alla giustizia gli autori di reati così nefandi fino a quando sarà loro possibile assumere un numero illimitato di identità.

Passando ad illustrare le linee su cui si muove il presente strumento normativo, si comincerà col dire che con esso si vogliono introdurre due principi fondamentali affermati nell'articolo 1. Il primo prevede la obbligatorietà della carta d'identità al compimento di una certa età (individuata al 16° anno, in relazione al grado di presumibile maturità del soggetto medio), ed il secondo — che al primo è correlato — prevede che la carta d'identità costituisca l'unico do-

documento di identificazione personale ai fini di polizia. Giova rilevare che la normativa in vigore non dà sufficiente copertura rispetto a nessuno dei due principi summenzionati. Ed infatti, l'articolo 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza prevede l'obbligo per il Sindaco di rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni, nel Comune dove hanno la loro residenza o dimora e *quando ne facciano richiesta*, una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'interno.

Quanto poi alla qualificazione e alla portata giuridica della carta d'identità, le norme in vigore sono ancora più flessibili: l'articolo 288 del regolamento del citato testo unico stabilisce che la carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia; epperò il successivo articolo 293 prevede che « le tessere per l'uso dei biglietti d'abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta d'identità... » ed eguale « considerazione » viene riconosciuta alle « tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco da *chiunque rilasciate*, quando l'identità risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato ».

Altra esigenza imprescindibile è quella di adeguare la materia di base (non basta che sia carta-valore, ma deve essere carta di sicurezza) ed i procedimenti di fabbricazione del documento di identità alle tecniche più sofisticate che, anche con l'eventuale ausilio dei più moderni congegni elettronici, riescano ad assicurare, in modo pressochè perfetto, la resistenza del documento alla deformazione, nonché la sua non contraffazione. In questo campo prettamente tecnico ci si avvarrà, con gli opportuni adattamenti, delle esperienze acquisite e delle soluzioni prescelte in Francia ed in Germania, dove un nuovo sistema, in linea con la Risoluzione (77) 26 del Consiglio d'Europa, entrerà in funzione rispettivamente nel 1980 e nel 1981.

L'inadempimento da parte degli ultrasedicienni dell'obbligo di munirsi della carta di identità è stato configurato come una fattispecie delittuosa e sanzionato con pena detentiva, cui si aggiunge una pena pecuniaria.

Confermata la prescrizione, già sancita dall'articolo 294 del regolamento del testo unico della legge di pubblica sicurezza — secondo cui la carta d'identità deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia — è stata prevista ovviamente l'ipotesi « colposa » della dimenticanza o della negligenza nel portarla seco.

Peraltro, fatto carico al cittadino di esibire entro quarantotto il documento di cui trattasi all'Ufficio cui appartiene la pattuglia operante, si è inteso depenalizzare la ipotesi della incuria in buona fede, sanzionandola solo col pagamento di una somma in denaro.

Non previsto dalla legislazione attuale era altresì l'obbligo della denuncia in caso di sottrazione o di smarrimento del documento d'identità. Ed a questo si è ovviato, così come si è prevista la facoltà del ritiro for-

zoso del documento e del conseguente suo rinnovo per ordine dell'Autorità, quando questa riscontri che le caratteristiche somatiche ed i tratti fisionomici del titolare della carta d'identità si siano nel frattempo modificati in modo da rendere più difficile la sua identificazione.

Si è stabilito, infine, che con norme regolamentari, da emanarsi con decreto interministeriale, verranno definite le caratteristiche del nuovo documento di identità, le strutture organizzative necessarie per la sua fabbricazione e le modalità del suo rilascio. Con altro decreto interministeriale, verranno fissati i termini per la presentazione delle domande di rilascio e per la sostituzione dei modelli in uso, facendosi salvezza in via transitoria della validità degli stessi fino a quando non sarà possibile procedere alla loro sostituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Obbligo della carta d'identità.  
Caratteristiche del documento)*

I cittadini italiani, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, sono tenuti a richiedere il rilascio della carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'interno, ai sensi del successivo articolo 6.

Allo stesso obbligo sono soggetti gli stranieri e gli apolidi in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale ed iscritti nel registro della popolazione di un comune.

La carta d'identità costituisce unico documento di identificazione ai fini di polizia, fatta eccezione per i passaporti diplomatici.

La carta d'identità deve essere realizzata con procedimenti che la garantiscano da contraffazioni o da alterazioni.

La carta d'identità deve essere rinnovata la prima volta al compimento del 20° anno di età, successivamente ogni dieci anni.

## Art. 2.

*(Procedura di rilascio)*

La domanda di rilascio della carta d'identità è presentata al Sindaco del Comune di residenza e deve essere corredata da due fotografie, che vengono autenticate dallo stesso Sindaco o da un funzionario da lui delegato, secondo le regole previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Per il perseguimento degli eventuali reati di falsità in atti o di falsità personali, si applicano le norme previste nel codice penale al libro II, titolo VII, capo III e capo IV.

La procedura indicata nel comma precedente deve essere seguita anche per il rinnovo.

Il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità sono gratuiti.

Art. 3.

*(Duplicato per smarrimento, sottrazione o deterioramento)*

In caso di smarrimento o di sottrazione della carta di identità, l'interessato è tenuto a presentare, entro quarantotto ore, denuncia agli organi di polizia e, dopo trenta giorni dal fatto, deve presentare domanda di rilascio del duplicato con le stesse modalità previste dal precedente articolo 2.

Il duplicato deve essere richiesto anche in caso di grave deterioramento del documento, su iniziativa dell'interessato. Se il deterioramento è accertato dagli organi di polizia, il documento deve essere ritirato e l'interessato è tenuto a chiederne un duplicato.

In caso di richiesta di duplicato per smarrimento o per deterioramento è dovuta, da parte dell'interessato, la tassa di lire 7.500.

Art. 4.

*(Sanzione per la mancata richiesta di rilascio o di rinnovo)*

Chiunque, nel termine di sei mesi da quello in cui ne ha l'obbligo, non provvede a richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità, è punito con l'arresto fino a mesi 3, e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque non richiede il duplicato del documento nel termine previsto dal primo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

*(Dovere di esibizione della carta d'identità)*

La carta d'identità deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia.

Chiunque, pur essendone in possesso, non è in grado di esibire la carta d'identità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000, sempre che entro quarantotto ore provveda ad esibirla all'Ufficio al quale appartengono gli ufficiali ed agenti di polizia operanti. Qualora, entro il suddetto termine l'interessato non provveda alla esibizione del documento, si applicano le sanzioni previste nell'articolo precedente.

In caso di rifiuto di fornire le generalità, si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191.

L'Autorità di pubblica sicurezza, qualora riscontri che le caratteristiche somatiche ed i tratti fisionomici del titolare della carta di identità si siano modificati in modo da rendere più difficile la sua identificazione, può disporre l'immediato ritiro del documento ed il rinnovo anticipato dello stesso.

#### Art. 6.

##### *(Regolamento di esecuzione)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite:

- a) le caratteristiche del nuovo documento d'identità;
- b) le strutture organizzative necessarie per la fabbricazione del documento stesso anche mediante sistemi elettronici;
- c) le modalità del suo rilascio.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni transitorie)*

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data del decreto di cui al precedente articolo, stabilirà i termini per le richieste di rilascio delle carte

d'identità di cui all'articolo 1. Al rilascio delle carte d'identità si provvederà prioritariamente per coloro che, avendone l'obbligo, ne sono sprovvisti. Successivamente sarà graduata nel tempo la sostituzione dei modelli in uso che, fino a quando non saranno sostituiti, conserveranno la propria validità e potranno essere rinnovati alla scadenza secondo la procedura vigente all'atto del rilascio.

Art. 8.

*(Finanziamento della spesa)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5034 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.